

figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6”.

Sostiene – in estrema sintesi - la difesa ricorrente che la circostanza che la coppia abbia fatto ricorso ad una tecnica di p.m.a. non espressamente disciplinata dal nostro ordinamento non esclude ed anzi impone, nel superiore interesse dei minori l’applicazione dell’art. 8 e di tutte le disposizioni che, nella legge n. 40/2004, disciplinano lo status del figlio nato a seguito del ricorso alla PMA.

Ricorda inoltre la disposizione dell’art. 24 CEDU per il quale *“in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente” e “ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse”.*

Si è costituito il Ministero degli Interni che ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevando come le finalità della legge 40 /2004 siano quelle di porre rimedio a “sterilità o infertilità umana” (art. 1) e quindi non possa applicarsi alle coppie omosessuali e che quindi l’art. 8 della medesima legge non possa applicarsi ai figli di coppie di sole donne. L’art. 5 prevede infatti l’accesso alla PMA di sole coppie di sesso diverso.

La Corte Costituzionale nella sentenza 32/2021 avrebbe poi escluso la legittimità di domande quali quella che qui si giudica di trascrivibilità del genitore intenzionale.

Richiama infine la difesa resistente la tassatività degli atti dell’ufficiale di Stato Civile, che devono essere conformi alle istruzioni e soprattutto ai moduli predisposti dal Ministero, che all’evidenza non prevedono due madri, ma una madre ed un padre.

Conclude la difesa resistente:

“Va osservato che aderendo a questa impostazione, in realtà, si finisce con l’attribuire riconoscimento giuridico pieno a pratiche di fecondazione non consentite nel nostro ordinamento e di confondere il reale interesse del minore con quello dei soggetti che hanno fatto ricorso a tali pratiche, con il risultato di confermare le situazioni di fatto (non consentite) e di neutralizzare i divieti imposti dalla legge 40/2004 addirittura giungendo ad una artificiosa creazione di un duplice regime giuridico applicabile ai figli

Nel caso in esame, il principio “the best interest of child” appare comunque tutelato dall’ordinamento interno sia perché l’atto di nascita è stato formato con l’attribuzione del cognome materno e con la relativa attribuzione dello “status” di figlio della madre biologica, sia perché nessun interesse del minore viene leso nella misura in cui non gli venga menzionata la co-madre.” .

Alcuni degli argomenti dedotti nel rifiuto impugnato non convincono.

In particolare ultroneo appare il riferimento alla legge Cirinnà in quanto non si tratta qui di attribuire alla unione civile il valore legittimante del matrimonio rispetto ai figli, ma di stabilire quale sia l’effetto dell’art. 8 l. 40/2004.

Così pure ultroneo è il fatto che la legge sulla PMA non contempli l’accesso a tale cura da parte di coppie omosessuali, poiché fermi restando divieto e sanzioni per tale pratica medica fuori dai casi ammessi, dunque anche per le coppie omogenitoriali, che ricorrano a PMA, resta qui da vedere se fra questi effetti vi sia anche la impossibilità di essere genitore legale rispetto al bimbo comunque

nato o, più correttamente, la impossibilità per questi di essere figlio anche del genitore soltanto intenzionale.

Pare molto debole e soprattutto formalistico, pur se sostenuto da pronunce di Cassazione, l'argomento dell'assenza di moduli e decreti ministeriali che si adattino alla situazione perchè si verte in tema di diritti fondamentali della persona, quali la identità personale e il rapporto genitore/figlio, che devono poter essere accertati e fatti valere innanzi al giudice ordinario al di là della attività amministrativa. Altrimenti si arriverebbe all'incongruità che questi diritti della persona sarebbero condizionati ad attività amministrativa ed alla modifica, molto formale, della indicazione o meno del genere del genitore nel modulo, senza possibilità di sindacato della A.G.O. sui diritti della persona se questa non potesse sindacare i provvedimenti amministrativi che li pregiudicano.

Infine quanto alla critica della difesa ricorrente di *“confondere il reale interesse del minore con quello dei soggetti che hanno fatto ricorso a tali pratiche”* va osservato che il punto è la graduazione degli interessi delle persone, non tanto la loro confusione, se cioè debba prevalere l'interesse del minore, che la stessa difesa resistente riconosce, a quello repressivo del comportamento del genitore. Non è possibile distinguere in un rapporto biunivoco fra genitore e figlio, quale è la filiazione se debba prevalere l'uno o l'altro: la decisione verte sul fatto se l'interesse statale alla repressione in certi casi (morte, minorenni, omogenitorialità, utilizzo gameti estranei ecc.) della PMA “illecita” debba o meno prevalere sull'interesse del minore comunque nato alla bigenitorialità, tenendo conto dei principi dell'ordinamento anche in chiave sovranazionale, e giustamente sottolinea la difesa ricorrente il dettato dell'art. 24 CEDU, sul diritto del minore a **due** genitori, che è fonte superprimaria i cui principi debbono prevalere anche sul diritto interno. A maggiore ragione nei casi dubbi quei principi devono reggere la interpretazione delle leggi interne.

A fronte di casi analoghi, circa l'iscrizione della seconda madre, non biologica ma intenzionale, questo Tribunale si era già pronunciato per la illegittimità del rifiuto dell'iscrizione da parte dell'Ufficiale di stato civile, con questi argomenti:

“I requisiti soggettivi circoscrivono i fruitori della procreazione medicalmente assistita alle «coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi» (art. 5).

L'art. 8 l. n. 40/2004 disciplina, poi, la condizione giuridica dei nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, i quali «hanno lo stato di figli o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime».

Questa disposizione è fondamentale per individuare il trattamento giuridico delle ipotesi – come quella in esame – in cui due donne abbiano fatto ricorso, all'estero, alla procreazione medicalmente assistita, e la madre c.d. intenzionale intenda poi riconoscere il figlio nato in Italia.

In particolare, va evidenziato che l'art. 8 non subordina il conseguimento dello status filiationis al presupposto che il ricorso alla PMA sia avvenuto nel rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui agli artt. 1, 4 e 5.

È lecito domandarsi se tale nesso di condizionamento – non espresso – debba, tuttavia, ritenersi implicito. La risposta è negativa, **con la sola eccezione dei casi di maternità surrogata e di affitto di utero**, dove i valori fondamentali di ordine pubblico quali la dignità della gestante e l'istituto dell'adozione sono «non irragionevolmente ritenuti prevalenti sull'interesse del minore, nell'ambito di un bilanciamento effettuato direttamente dal legislatore» (Cass. Civ., S.U., 8.5.2019, n. 12193).

L'art. 8 deve essere interpretato in combinato disposto con gli artt. 9 e 12, nonché alla luce della preminente esigenza, costituzionalmente garantita, di tutelare la condizione giuridica del nato, conferendogli, da principio, certezza e stabilità.

Quando ancora era vigente il divieto assoluto di procreazione eterologa, l'art. 9, lungi dal far discendere dalla trasgressione del divieto la mancata acquisizione, da parte del nato, dello stato di figlio del coniuge o del convivente, impediva, al contrario, a quest'ultimo di esercitare l'azione di disconoscimento della paternità e l'impugnazione di cui all'art. 263 c.c. e, al contempo, escludeva che il donatore dei gameti acquisisse alcuna relazione giuridica parentale con il nato: il bambino nato da coniugi o conviventi che avessero fatto ricorso alla PMA eterologa contro la proibizione di legge, era figlio di entrambi, non solo della madre che l'aveva partorito.

In coerenza con questa impostazione, l'art. 12 l. n. 40/2004 presidia il rispetto dei requisiti soggettivi di accesso alla procreazione medicalmente assistita attraverso sanzioni amministrative, senza mai menzionare, intaccandola, l'instaurazione del rapporto di filiazione con il genitore intenzionale.

Ed allora, può dirsi che la legge n. 40/2004 costituisca un esempio di quella che, secondo la classificazione romanistica attribuita a Ulpiano, viene definita *lex minus quam perfecta*¹: gli atti compiuti in difformità dalla fattispecie legale (i.e., i casi di PMA praticati al fuori delle condizioni di accesso) sono eventualmente passibili di sanzione amministrativa, ma producono comunque l'effetto della costituzione del rapporto giuridico di filiazione tra il nato ed entrambi i membri della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche di procreazione assistita.

Questa conclusione è avvalorata dal principio di tutela del concepito, enunciato dall'art. 1 l. n. 40/2004, che caratterizza tutta la normativa e costituisce il punto di riferimento costante di ogni eventuale dubbio interpretativo. Tale principio non mira alla sola salvaguardia dell'embrione, bensì, dopo il parto, assume, senza soluzione di continuità, i connotati della protezione del nato.

Di conseguenza, la questione relativa allo stato del figlio deve essere tenuta distinta rispetto a quella della liceità della tecnica prescelta per farlo nascere: la circostanza che i genitori abbiano fatto ricorso all'estero ad una tecnica di PMA che in Italia non è loro consentita non può avere preminente considerazione rispetto al diritto del figlio alla certezza e riconoscibilità sociale delle relazioni con coloro che ne hanno voluto la nascita nell'ambito di un comune progetto di vita. In questo senso, va evidenziato come il diritto del minore all'integrazione nella famiglia di origine fin dalla nascita e alla continuità dei rapporti con i suoi familiari sia un principio riconosciuto dalla Corte Edu e dalla Corte costituzionale (Corte Edu – Marckx c. Belgio, 13 giugno 1979; Corte Cost. sentenza n. 31 del 2012).

Si tratta, a ben vedere, di un meccanismo – quello della scissione fra il piano della liceità della fattispecie generativa ed il profilo degli effetti di tale fattispecie – al quale il nostro ordinamento ricorre anche in altra ipotesi afferente alla materia dei rapporti familiari, quando, pur sanzionando penalmente l'incesto (art. 564 c.p.), consente, previa autorizzazione del giudice, il riconoscimento del figlio nato da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta (art. 251 c.c.).

Potrebbe sorgere il dubbio che la soluzione prospettata operi in difetto di un qualsivoglia requisito di accesso alla PMA, con l'eccezione della diversità di sesso. Tale dubbio è avallato da due pronunce della Corte di cassazione che hanno ritenuto legittimo il rifiuto dell'Ufficiale di Stato Civile di inserire, nell'atto di nascita di un minore nato in Italia, per effetto di PMA praticata all'estero, il nome della madre intenzionale accanto a quello della madre biologica, poiché «nell'ordinamento italiano vige, per le persone dello stesso sesso, il divieto di ricorso a tale tecnica riproduttiva» (Cass. Civ., Sez. I, 3.4.2020, n. 7668) e detto inserimento sarebbe «in contrasto con l'art. 4, comma 3, della l. n. 40 del 2004, che esclude il ricorso alle predette tecniche da parte delle coppie omosessuali, non essendo consentite, al di fuori dei casi previsti dalla legge, forme di genitorialità svincolate da un rapporto biologico mediante i medesimi strumenti giuridici previsti per il minore nato nel matrimonio o riconosciuto» (Cass. Civ., Sez. I, 22.4.2020, n. 8029).

Nondimeno, si ritiene di doversi confrontare anche con altri argomenti afferenti la tutela della prole, che portano a diverse valutazioni.

Le decisioni legittimano, altresì, una irragionevole disparità di trattamento rispetto alle ipotesi di rettificazione dell'atto di nascita del minore nato all'estero e figlio di due madri coniugate all'estero, già

¹ *Minus quam perfecta lex est, quae vetat aliquid fieri, et si factum sit, non rescindit, sed poenam iniungit ei, qui contra legem fecit*

trascritto in Italia nei registri dello stato civile con riferimento alla sola madre biologica, in relazione alle quali la stessa Cassazione ha escluso il contrasto con l'ordine pubblico internazionale italiano (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 15.6.2017, n. 14878; Cass. Civ., Sez. I, 30.9.2016, n. 19599).

Infine, le sentenze muovono dall'assunto che l'intera disciplina del rapporto di filiazione, così come delineata dal codice civile, rimanga tutt'ora saldamente ancorata alla necessità di un rapporto biologico tra il nato e i genitori, identificati nella madre e nel padre. Ed è questo modello che sarebbe messo in discussione con «la scelta di ricorrere a tecniche che, alterando le dinamiche naturalistiche del processo di generazione degli individui, aprono scenari affatto innovativi rispetto ai paradigmi della genitorialità e della famiglia storicamente radicati nella cultura sociale, attorno ai quali è evidentemente costruita la disciplina degli artt. 29, 30, e 31 Cost.» (così, in motivazione, la già menzionata Cass. n. 8029/2020).

Ebbene, se è certo che la disciplina dell'accertamento di stato contenuta nel Titolo VII del codice civile faccia ripetutamente riferimento al padre e alla madre, è altrettanto evidente che il modello cui il legislatore guardava era quello della coppia feconda. Ciò non significa, però, che quel modello – alla luce delle trasformazioni economiche, sociali e dell'evoluzione delle tecniche e dei valori di riferimento – sia l'unico possibile. Come è stato efficacemente osservato in dottrina, i diritti del bambino devono essere tutelati anche quando si trovi a vivere in una famiglia “altra” rispetto a quel modello tutt'ora presente, ma non più esclusivo, nel nostro sistema.

Lo stato di figlio è unico, ma può sorgere per effetto di fattispecie differenziate: accanto all'atto sessuale, menzionato dalla Cassazione quale elemento fondante dell'impianto codicistico della filiazione, si collocano l'adozione e la procreazione medicalmente assistita. Di conseguenza, non è possibile interpretare restrittivamente la portata ampia dell'art. 8 l. n. 40/2004, sulla base di argomenti tratti da un contesto normativo – quello codicistico – riferito a diverse modalità di costituzione dello status filiationis.

Ritiene, quindi, il Tribunale che l'art. 8 l. n. 40/2004 debba trovare applicazione anche nel caso, come quello in esame, in cui due mamme abbiano avuto in Italia un figlio da procreazione medicalmente assistita effettuata all'estero.

In questa logica, il riconoscimento da parte della madre intenzionale assume natura peculiare rispetto al paradigma dell'art. 250 c.c., poiché non attesta la verità della generazione, bensì il consenso in origine prestato alla procreazione medicalmente assistita: si tratta, dunque, di un atto giuridico volto a completare la fattispecie dell'art. 8 e determinare la costituzione del rapporto di filiazione col genitore intenzionale.”

Dopo quella pronuncia sono intervenute pronunce di segno contrario della Corte d'Appello di Brescia e della Corte di Cassazione.

La Corte d'Appello di Brescia con decisione depositata il 14 maggio 2021 (RG 125/2020) ha ritenuto legittimo in caso analogo il rifiuto dell'ufficiale di Stato Civile considerando:

- la tipicità dei provvedimenti dell'Ufficiale di stato civile, che si deve attenere a modelli ministeriali ove non è prevista la figura della madre intenzionale, non biologica
- la non applicabilità dell'art. 8 della legge 40/2004 non ritenendo possibile una interpretazione “*adeguatrice, tale da renderne le disposizioni compatibili con la dovuta esigenza di tutela dei diritti del minore, riconosciuta anche dalla recentissima sentenza n.32/2021 della Corte Costituzionale*”

La Corte d'Appello osservava che la legge 40/2004 “*mira a porre rimedio a problemi di carattere biologico-sanitario (sterilità/infertilità), nella specie non ricorrenti, e – soprattutto - implicitamente ma inequivocabilmente esclude la possibilità per la componente della coppia omosessuale del ricorso alla procreazione medicalmente assistita e, con esso, della formazione di un rapporto di filiazione intenzionale tra il nascituro e l'altro componente della coppia stessa.*”

Tale interpretazione appare criticabile perché ricostruisce un comando legale, cioè quello di non riconoscere la madre intenzionale quale genitore, in realtà inespresso, riconoscendo che tale comando sia inespresso poiché fa discendere il divieto del riconoscimento della madre intenzionale dal differente divieto, affatto differente, di ricorrere alla PMA per coppie dello stesso sesso: è dunque in realtà l'interprete a ricostruire la esistenza di una norma, constatando che questa non c'è. La Corte d'Appello, facendo riferimento a questo divieto "implicito ma inequivocabile" arriva a negare la tutela dell'art. 8 l.40/2004 al bimbo comunque nato, cui invece, secondo la interpretazione della precedente ordinanza di questo Tribunale, la norma vuole assicurare due genitori nel momento in cui fa riferimento ad una coppia.

Scrivendo un costituzionalista da non molto scomparso che la procreazione è un fatto talmente complesso – e qui si aggiunge così tanto normato – che non appare giusto far prevalere in ogni caso le ragioni della biologia su quelle della biografia²: la stessa legge 40 è norma su un tipo di procreazione frutto della recente scienza e pertanto non appare corretto vedervi solo gli aspetti repressivi e limitativi di una procreazione non biologica, che non è più l'unica nei fatti, soprattutto nel momento in cui è la legge 40 stessa che riguarda anche - forse soprattutto - il nuovo nato.

Nè come si vedrà la prevalenza del portato repressivo della legge 40 appare sostenibile alla luce dei principi generali dell'ordinamento, rinvenibili nella giurisprudenza di Cassazione stessa.

Appare perciò necessario spostare il fuoco del diritto sul nuovo individuo, che non è mai illecito, al contrario del concepimento che in questo caso la l. 40/2004 sanziona.

Il punto da decidere non è se vi siano i divieti di ricorrere alla PMA stabiliti dall'art. 12 della l. 40/2004, per coppie formate da:

- persona minorenni,
- o non vivente,
- o anche da persone viventi e maggiorenni, ma dello stesso sesso,
- o eterosessuali, viventi maggiorenni, ma non coniugati o non conviventi .

Questo l'elenco completo dei divieti letterali di legge.

Il punto è invece se in questi casi – tutti preclusi alla PMA per la legge 40/04 – l'art. 8 l.40/2004 intenda assicurare una "coppia di genitori" al comunque nato o se questi debba avere necessariamente un solo genitore e al limite un adottante, per la biografia dei genitori che si trovano in una delle elencate situazioni.

Se cioè, a differenza del figlio concepito "tradizionalmente", in questi casi il comunque nato abbia diritto solo ad una madre biologica ed eventualmente un altro genitore, ma adottivo.

La Cassazione per il caso del concepimento con seme di genitore morto ha riconosciuto la tutela al comunque nato, affermando il principio di diritto per cui *"L'art. 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante lo status giuridico del nato a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, è riferibile anche all'ipotesi di fecondazione omologa post mortem avvenuta mediante utilizzo del seme crioconservato di colui che, dopo avere prestato, congiuntamente alla moglie o alla convivente, il consenso all'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, ai sensi dell'art. 6 della medesima legge, e senza che ne risulti la sua successiva revoca, sia poi deceduto prima della formazione dell'embrione avendo altresì autorizzato, per dopo la propria morte, la moglie o la convivente all'utilizzo suddetto. Ciò pure*

² Importante sul punto la affermazione della sentenza della Corte Costituzionale 162 del 2014 per cui "il dato della provenienza genetica non costituisce un imprescindibile requisito della famiglia stessa", nonché il riconoscimento della "genitorialità sociale, ove non coincidente con quella biologica" della sentenza 272/2017 della stessa Corte, richiamate dalla più recente sentenza 32/2021.

quando la nascita avvenga oltre i trecento giorni dalla morte del padre” (Cass. 13.000 del 15.3.2019)

In realtà in questa pronuncia la Cassazione prescinde dalla finalità di assicurare la “coppia” genitoriale al comunque nato - uno dei genitori era difatti morto al momento del concepimento - ma comunque evoca la operatività della norma dell’art. 8 in uno dei casi vietati dalla l. 40/2004 sulla Procreazione Medicalmente Assistita. Entra così però in crisi la ricostruzione della Corte d’Appello che esclude la operatività della norma dell’art. 8 l.40/2014, sulla genitorialità, nei casi non voluti dalla norma.

Vero è che successivamente la Cassazione (sentenza 23320 del 23.8.21 sezione prima) ha negato la iscrivibilità come genitore della madre intenzionale e in tale sentenza si è esplicitamente con ciò pronunciata sul proprio precedente con genitore deceduto, tuttavia la argomentazione sul punto è una petizione di principio, motivando la iscrizione del genitore deceduto con il fatto che non fosse in discussione *“un rapporto biologico tra il nato ed il genitore d’intenzione, il quale non si era limitato a prestare il proprio consenso alla fecondazione, ma aveva messo a disposizione i gameti a tal fine necessari, senza poter vedere coronati da successo gli sforzi compiuti per acquistare lo status giuridico di genitore a causa del prematuro decesso”*, dichiarando così una prevalenza della biologia sulla norma che vieta, prevalenza della quale non è spiegato il fondamento giuridico. In questo modo la Corte non ha fatto che ripetere la fattispecie senza dire perché in quel caso potesse il genitore d’intenzione essere iscritto nonostante il divieto alla pratica mediante la quale il nato era stato concepito.

E come si è detto nel caso del genitore biologico morto al momento del concepimento medicalmente assistito non c’era da tutelare la bigenitorialità.

Stride poi il ricorso alla motivazione del concorso biologico alla procreazione per l’uomo deceduto, che viene invece tenuto in non cale per la donna, vivente, che abbia fornito l’ovocita per la gravidanza portata avanti da altra donna, affermato dalla sentenza 6383/2022 della Cassazione.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione appare dunque tutt’altro che rettilinea,

Le ragioni della decisione 23320/21, e di altre successive che negano la iscrizione della seconda madre intenzionale, poggiano su tre ordini di motivi:

1. vi sarebbe nel nostro ordinamento un principio per cui *“la posizione di madre si caratterizza per un fondamento non già volitivo-negoziale, ma oggettivo-genetico, per effetto del quale deve escludersi la possibilità dell’esistenza di due madri, osserva che la legislazione più recente, nel disciplinare l’accesso all’adozione ed alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, stabilisce il limite invalicabile della diversità di sesso”*
2. la giurisprudenza costituzionale, pur avendo accordato rilevanza giuridica e tutela all’unione omosessuale, inquadrata nella nozione di formazione sociale di cui all’art. 2 Cost., ha ribadito come la Costituzione non ponga un modello di famiglia inscindibilmente collegato alla presenza di figli, con la conseguenza che il riconoscimento della libertà e volontarietà dell’atto di diventare genitori incontra i limiti necessari al bilanciamento di tale libertà con altri valori costituzionalmente protetti.
3. In definitiva non sarebbe *“consentita al di fuori dei casi previsti dalla legge, la realizzazione di forme di genitorialità svincolate da un rapporto biologico, con i medesimi strumenti giuridici previsti per il minore nato dal matrimonio”*

In realtà finalità della legge 40 è proprio quello di regolare una procreazione che prescinde dalla biologia, non solo dal naturale rapporto sessuale, se è vero, come è vero, che il genitore intenzionale

non può disconoscere il figlio nato, quantunque per qualsiasi evenienza non si trattasse dei suoi gameti, restando così dimostrata la prevalenza della intenzione sulla biologia. Inoltre l'art. 9 della medesima legge 40 per il caso di fecondazione eterologa nega al donatore dei gameti qualsiasi relazione parentale e qualsiasi diritto od obbligo verso il nuovo nato, negando così le ragioni della biologia affermate in quella giurisprudenza,

Vi possono essere casi, concretamente prospettatisi³, in cui la biologia stessa porta a una doppia maternità, quando l'ovocita di una donna sia portato in grembo da altra donna, non dietro compenso, ma per scelta di vita comune ed entrambe vogliano essere madri: sono casi sicuramente non rientranti fra quelli della legge 40, ma che proprio per questo evidenziano la insufficienza di una regola fondata esclusivamente sul modello tradizionale di maternità eterosessuale e che necessitano di una risposta giuridica concreta. Casi siffatti tra l'altro impediscono di stabilire quale sia la vera madre, se quella che ha contribuito donando l'ovocita al concepimento o quella che ha permesso con il suo corpo lo sviluppo della nuova vita, ma se una risposta concreta deve dare il giudice non può che prendersi atto che si tratta, in quel caso come in quello qui considerato di una "co-maternità" che seppur vietata ha portato una nuova vita rispetto alla quale la norma dell'art. 8 legge 40/04 (*I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli nati nel matrimonio o di figli riconosciuti della coppia*) non può che essere di tutela.

Del resto interpretata in senso restrittivo cioè riferita ai soli casi leciti di "co-genitorialità" intenzionale lecita ai sensi della legge 40 l'art. 8 suonerebbe quale inutile conferma della procreazione proveniente dalla coppia intenzionale, provenienza proclamata nella intera legge e pressochè scontata, non potendosi creare categorie diverse di figli, con diritti differenti.

La giurisprudenza costituzionale (da ultimo Corte Cost. 32 del 2021) ed europea dei diritti dell'Uomo⁴ ha più volte affermato che spetta al legislatore ordinario regolamentare la materia, ma ciò non esclude vi sia nel diritto "vivente" la riconoscibilità della maternità intenzionale: semplicemente si tratta di un "non liquet", con rinvio alla discrezionalità del legislatore per lo meno sui modi del riconoscimento della genitorialità in questi casi e nei molti casi affini che possono presentarsi.

Un non liquet che se è consentito al giudice delle leggi non è consentito al giudice ordinario, il quale è obbligato a pronunciarsi sul regolamento concreto, nel caso di specie se la madre intenzionale sia riconosciuta come genitore nella procreazione medicalmente assistita "illecita". Ed è assolutamente differente il significato della pronuncia del giudice delle leggi, che interviene in modo generale ed astratto, da quello del giudice ordinario, che stabilisce solo per il caso che gli è sottoposto.

Per altro la Corte Costituzionale italiana nella sentenza considerata (32/2021) ha accompagnato il "non liquet" con principi che orientano l'interpretazione verso la ammissibilità ed in effetti afferma di non potersi sostituire al legislatore ma si pronuncia per l'esistenza di principi costituzionali che devono orientare la normativa in senso paidocentrico: conclude infatti la Corte, nel dichiarare la questione inammissibile "per il rispetto dovuto alla prioritaria valutazione del legislatore circa la

³ È il caso giudicato da Cass. 19599 del 30.9.2016 che ha ritenuta legittima in tal caso la trascrizione delle due madri per il caso di nascita all'estero ed anche della successiva Cass. 6383/2022 che invece ha ritenuto la illegittimità della iscrizione della madre genetica che aveva dato l'ovocita per il caso di nascita in Italia

⁴ - «The Court considers that a contradiction of that nature undermines the children's identity within French society. (...) That uncertainty is liable to have negative repercussions on the definition of their personal identity»: CtEDU, sez. V, 26 giugno/settembre 2014, n. 65192/11, Mennesson c. Francia punti 96, 97 e 98

congruità dei mezzi adatti a raggiungere un fine costituzionalmente necessario, questa Corte non può esimersi dall'affermare che non sarebbe più tollerabile il protrarsi dell'inerzia legislativa, tanto è grave il vuoto di tutela del preminente interesse del minore, riscontrato in questa pronuncia.”

Da quella pronuncia sono oggi passati oltre due anni e la normativa è ferma.

La Corte Costituzionale in quella pronuncia stigmatizza la creazione della categoria dei “non riconoscibili”, mostrando di non considerare preclusiva al rapporto di filiazione la illiceità della condotta di concepimento commessa da due donne: *“risulta evidente che i nati a seguito di PMA eterologa praticata da due donne versano in una condizione peggiore rispetto a quella di tutti gli altri nati, solo in ragione dell'orientamento sessuale delle persone che hanno posto in essere il progetto procreativo. Essi, destinati a restare incardinati nel rapporto con un solo genitore, proprio perché non riconoscibili dall'altra persona che ha costruito il progetto procreativo, vedono gravemente compromessa la tutela dei loro preminenti interessi.”*

Richiama poi la Corte le proprie pronunce in tema di figli incestuosi e le norme anche sovranazionali che impongono una tutela piena della persona, anche nella formazione sociale della famiglia, con i riferimenti genitoriali: *“Ciò ha indotto questa Corte a ravvisare una «capitis deminutio perpetua e irrimediabile», lesiva del diritto al riconoscimento formale di un proprio status filiationis, che è «elemento costitutivo dell'identità personale, protetta, oltre che dagli artt. 7 e 8 della citata Convenzione sui diritti del fanciullo, dall'art. 2 della Costituzione», e in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza (sentenza n. 494 del 2002)”*

Già nei precedenti decreti di questo Tribunale su analoghi temi si era messa in luce la similitudine delle due situazioni, figli incestuosi e figli di due donne, quale conferma di una necessaria lettura dell'art. 8 l. 40/2004 che sia tutelante del minore.

Dalla stessa sentenza 32 della Corte Costituzionale si evince la **insufficienza della soluzione costituita dalla possibilità di adozione in casi particolari** e la impossibilità di affermare una equipollenza di questa alla iscrizione della madre intenzionale.

Per altro già l'Avis Consultatif della Cedu – Grande Camera del 10 aprile 2019 - aveva messo in luce la non equipollenza della adozione al rapporto di filiazione legale, punto 54 *“Une procédure d'adoption peut répondre à cette nécessité dès lors que ses conditions sont adaptées et que ses modalités permettent une décision rapide, de manière à éviter que l'enfant soit maintenu longtemps dans l'incertitude juridique quant à ce lien»*

La sentenza 32 conferma questi principi e richiama la propria giurisprudenza (sentenza 230/2020) nella quale aveva affermato l'urgenza di una *«diversa tutela del miglior interesse del minore, in direzione di più penetranti ed estesi contenuti giuridici del suo rapporto con la “madre intenzionale”, che ne attenui il divario tra realtà fattuale e realtà legale»*. La Corte evidenzia il minor valore di tutela del minore insito nella adozione rispetto al riconoscimento dello status filiare, osservando che *“è resa impraticabile proprio nelle situazioni più delicate per il benessere del minore, quali sono, indubbiamente, la crisi della coppia e la negazione dell'assenso da parte del genitore biologico/legale, reso necessario dall'art. 46 della medesima legge n. 184 del 1983.”*

Anche nella sentenza 38162/2022 a sezioni unite della Cassazione si trovano molte conferme della insufficienza della adozione alla piena tutela dello status filiare.

Nell'ambito di quel giudizio era stato esperito incidente di costituzionalità e la pronuncia della Corte (sentenza 33/2021) aveva affermato che la adozione *“costituisce una forma di tutela degli interessi del minore certo significativa, ma ancora non del tutto adeguata al metro dei*

principi costituzionali e sovranazionali”, come del resto aveva fatto con analoghi argomenti nella precedente – sostanzialmente coeva - sentenza 32/2021 sopra richiamata. Le sezioni unite erano dunque chiamate a confrontarsi con questo principio, dopo aver affermato nel 2019 con la sentenza 12193 che proprio la adozione in casi particolari si offriva quale strumento per realizzare il rapporto di filiazione alle coppie omogenitoriali.

Le sezioni unite notano che a seguito della sentenza 79/2022 della Corte Costituzionale l’adottato oggi ha rapporti non solo con l’adottante, ma anche con la sua famiglia; quanto al problema del possibile sopravvenuto dissenso del genitore biologico ne riducono la ammissibilità al fatto che il dissenso sia nell’interesse del minore, ammettendo un sindacato del giudice sulla liceità dello stesso.

Tuttavia le sezioni unite rilevano ulteriori profili problematici nell’individuare la adozione ad opera del genitore intenzionale quale sufficiente garanzia del nato da PMA in coppia omosessuale e cioè che *“il minore non può rivendicare la costituzione del rapporto genitoriale per il tramite dell’adozione.”*. Ciò conferma che anche per le Sezioni Unite permane il pregiudizio del figlio di coppia omosessuale che anche se adottabile resta privo di diritti alla adozione e quindi resta privo di diritti al riconoscimento del secondo genitore.

Restano comunque i profili sulla celerità ed effettività del procedimento richiesti dalla Corte EDU, richiamati più sopra, e quindi le Sezioni Unite sostanzialmente rifiutano la equiparazione fra adozione e filiazione ed arrivano, in questa sentenza 38162/22, ad escludere la trascrizione del rapporto di filiazione di cui alle certificazioni estere, nel caso canadese, in Italia affermando la contrarietà a ordine pubblico internazionale della maternità per altri (era una coppia di uomini nel caso di specie). Non è chi non veda che quel caso è molto diverso da quello oggi considerato ove si tratta di due donne ed una delle due ha portato in grembo il figlio assolutamente *“in proprio”*: non possono dunque valere quei principi di ordine pubblico internazionale che le SS. UU. riassumono così:

“Il giudice del merito avrebbe dovuto considerare che il riconoscimento dell’efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero con cui sia stato accertato il rapporto di filiazione tra il minore nato all’estero mediante il ricorso alla maternità surrogata ed il genitore d’intenzione munito della cittadinanza italiana trova ostacolo nel divieto della surrogazione di maternità, qualificabile come principio di ordine pubblico”

A conferma della non pertinenza della ratio decidendi al caso di specie la Corte afferma che *“ad avviso di questo Collegio, l’art. 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, che considera fattispecie di reato ogni forma di maternità surrogata, con sanzione rivolta a tutti i soggetti coinvolti, compresi i genitori intenzionali, è norma di ordine pubblico internazionale.”* e va notato come la PMA fra donne sia ipotesi di illecito amministrativo e non di reato, oltre a non essere maternità surrogata, come ricordato.

In precedenza anzi la Corte (sentenza 23319/2021 e 14878/2021) si era espressa per la conformità all’ordine pubblico internazionale ed aveva stabilito la liceità della trascrizione in Italia dell’atto di nascita estero riportante come genitore la madre intenzionale, quindi per il caso di minore nato all’estero e ivi iscritto come figlio di due donne.

Nella stessa pronuncia SS.UU. 38162/2022 si trae conferma della necessità di tutela della genitorialità anche nei casi di concepimento *“illecito”*, nel momento in cui essa identifica *“limiti non oltrepassabili”* da parte del giudice. Tali limiti sono: “

- *principi fondanti l'autodeterminazione e le scelte relazionali del minore e degli aspiranti genitori;*
- *principio del preminente interesse del minore, di origine convenzionale ma ampiamente attuato in numerose leggi interne ed in particolare nella recente riforma della filiazione;*
- *principio di non discriminazione, rivolto sia a non determinare ingiustificate disparità di trattamento nello status filiale dei minori con riferimento in particolare al diritto all'identità ed al diritto di crescere nel nucleo familiare che meglio garantisca un equilibrato sviluppo psico-fisico nonché relazionale, sia a non limitare la genitorialità esclusivamente sulla base dell'orientamento sessuale della coppia richiedente;*
- *principio solidaristico che fonda la genitorialità sociale, sulla base del quale la legge interna ed il diritto vivente hanno concorso a creare una pluralità di modelli di genitorialità adottiva, unificati dall'obiettivo di conservare la continuità affettiva e relazionale ove già stabilizzatasi nella comunità familiare”*

Questa recente pronuncia delle Sezioni Unite è stata presa, in sede politica più che altro, quale esclusione della possibilità di riconoscimento del rapporto di filiazione, ma si sono ora visti, in realtà, i contenuti di apertura alla tutela del comunque nato, altrimenti non riconoscibile, seppur contenuti in obiter dicta; pare corretto limitare il valore della decisione alla ratio decidendi che era solo la legittimità della maternità per altri e la sua riconoscibilità.

La Corte ha ribadito la contrarietà all'ordine pubblico internazionale della maternità surrogata, che in effetti pone seri problemi sulla disponibilità del corpo umano⁵, anche temporaneamente e specie se a pagamento, ma la affermazione della illegittimità del rapporto di filiazione per quel caso non può essere estesa al caso qui considerato della maternità di una madre che porta avanti la gravidanza per sé.

Il punto resta il rilievo sullo status filiale del fatto che il genitore d'intenzione sia dello stesso sesso di questa madre.

La esplicita menzione della CEDU circa il diritto a due genitori, anziché uno solo, trova la sua ragione nella tutela del bimbo e dell'inserimento in un ambito affettivo preesistente alla nascita: anche se notevolmente ridotti rispetto al passato i casi di morte di parto esistono ancora e la esistenza di un secondo genitore perpetua il progetto familiare di cui la nascita è la tappa più importante, ma non certo la unica articolazione.

La adozione come si è visto non può ritenersi – e non è ritenuta dalle massime Corti italiane – soddisfacente surrogato dell'immediata instaurazione del rapporto di filiazione, anche perché nel nostro paese i tempi medi per una pronuncia di primo grado sono attorno ai due anni.

Decenni di giurisprudenza costituzionale insegnano poi che la carenza di matrimonio dei genitori non può portare conseguenze sui figli, per cui deve ritenersi che la bigenitorialità costituisca un diritto del bimbo, ancora prima della sua nascita, quale tutela preventiva verso qualsiasi evenienza e comunque quale sua maggiore ricchezza.

A questo punto non vi è motivo di discriminare circa l'orientamento sessuale dei genitori, anche qui ricordandosi per solo cenno, poiché deve ormai ritenersi dato assodato, la impossibilità di pregiudizio sui diritti civili a cagione della omosessualità, specie sui figli che è il punto della

⁵ In questo senso le nostre leggi prevedono specificamente la impossibilità di disposizione degli organi dietro compenso, normando i trapianti di organi tra viventi con le leggi 458/1967, 483/1999, 167/2012 e altre auspicabilmente ne verranno con il progresso della tecnica

presente decisione, non fosse altro che per la forte menzione dell'art. 3 della nostra Costituzione.⁶ Non possono esistere figli non riconoscibili per la omosessualità dei genitori.

Se è sicuramente situazione migliore, tutelabile e da tutelarsi, per il minore quella di avere due genitori, non può sostenersi che vi sia un pregiudizio nel fatto che siano dello stesso sesso.

Sono ormai decine, se non centinaia, gli studi psicologici nel mondo che affermano la totale equiparabilità della crescita e del benessere del minore in famiglie etero e omo genitoriali, che può pertanto intendersi come un fatto assodato.

In particolare uno studio italiano di carattere scientifico, riporta che *“The literature underlines that lesbian mother and gay father families are similar to those with heterosexual parents, regarding family functioning, dyadic satisfaction, and child development”*.

Lo studio, a carattere di ricerca universitaria, svolge un'indagine su alcune decine di famiglie, omogenitoriali e no, nel contesto italiano ritenuto dallo studio ancora tutto sommato parzialmente problematico per la parità, oggi per esempio nel riconoscimento legale delle parentele, ma ancor più nel 2015, epoca cui risale la ricerca.

Nelle conclusioni dello studio si legge che il benessere dei bimbi cresciuti in famiglie omogenitoriali è pari a quello dei bimbi cresciuti in famiglie “normali”: *“Data from the present study demonstrated that children raised by LG parents showed similar levels of psychological well-being than children raised by heterosexual parents. According to the hypothesis, no differences were found regarding emotional regulation and the SDQ dimensions (Hypothesis 3.1). However, contrary to our expectations, no differences were found concerning the level of peer problems reported by parents (Hypothesis 3.2). Same-sex parents did not report higher levels of peer problems in their children's lives. This unexpected result may be the consequence of the unique strength shown by LG parents, which could be due to belonging to the Italian Association (the majority of the LG parents, 32 out of 40, were members of the Italian Association). They found creative ways of being a B different ^ family, exhibiting flexibility in managing everyday life problems, which may help all members in family life transitions.”*

L'interesse del minore alla coppia di genitori non può dirsi pregiudicato dalla loro omosessualità e quindi nell'interpretare la disposizione dell'art. 8 l.40/04 deve ritenersi legittima sotto il profilo sistematico la lettura che eviti lo stato di “non riconoscibilità” del secondo genitore, intenzionale, stigmatizzato dalla Corte costituzionale, tanto più che la adozione non si rileva strumento utile.

Va sottolineata una ulteriore torsione dell'indirizzo giurisprudenziale che intende l'art. 8 in questione come limitato alla discendenza medicalmente assistita delle coppie “lecite” con ciò intendendo quelle ammesse dalla legge 40/04 e cioè che il discrimine finisce per essere la nascita all'estero ovvero in Italia.

La giurisprudenza (per esempio la sentenza Cassazione sez. 1 n. 19599 del 2016) ammette la trascrizione in Italia dell'atto di nascita compiuto all'estero ove il figlio sia registrato a due donne, mentre, come si è visto la Cassazione da ultimo (ordinanza sez. 1 n. 6383 del 2022) esclude che il figlio di due donne frutto di PMA, se nato in Italia, possa vedersi riconosciuta anche la madre intenzionale e, si noti, anche se madre genetica, ma non gestante.

E' evidente come il luogo di nascita sia una possibile scelta delle ultime settimane di gestazione, per cui il divieto sarebbe del tutto vano ed aggirabile e non solo contrario all'interesse del minore e

6 - R. Baiocco, F. Santamaria, S. Ioverno, L. Fontanesi, E. Baumgartner, F. Laghi V. Lingiardi “Lesbian mother families and gay father families in Italy: family functioning, Dyadic satisfaction and child well-being” pubblicato on line il 27.2.2015 da Springer Science & Business Media, New York 2015

quindi all'art. 24 CEDU: "ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i **due genitori**, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse".

La diversità di trattamento fra i due casi analoghi, figlio di madre "vera" - difficile poi stabilire quale sia fra la genetica e la gestante - e di madre intenzionale, stride con il principio di uguaglianza e ulteriormente impone una lettura ampia dell'art. 8 l. 40/04, tale da ricomprendervi tutti i nati da PMA, anche nei casi "illeciti", per bimbi nati in Italia o all'estero, perché non ricada sui figli la colpa dei padri, o delle madri nel caso, sempre ammesso che di colpa possa parlarsi.

L'argomento letterale per cui la dizione completa dell'art. 8⁷ sarebbe ristretta ai casi leciti di PMA, è particolarmente debole, non solo per la intrinseca debolezza nel diritto della lettura segmentata dei periodi che costituiscono le leggi, ma anche perché la legge 40 è stata una legge di compromesso, per cui ricercarne uno spirito unitario sarebbe illusorio.

Sicuramente si combinarono la apertura a nuove forme di procreazione, per la spinta di precedenti sentenze anche Costituzionali, ma anche per i mutamenti dovuti al progredire della tecnica medica, con timori di eccessiva apertura, ma anche vi fu fra le intenzioni della legge la tutela del nato, alla quale l'Italia è tenuta per convenzioni internazionali e per Costituzione, tanto è vero che vi è il capo terzo della legge 40 a ciò destinato.

Fu una legge di compromesso fra aperture e chiusure, come è normale di fronte a innovazioni che spiazzano quei "mores maiorum" sui quali secondo i romani si fondava la legge e, come in tutti i compromessi, i punti più delicati non vengono sciolti con chiarezza. Perciò debbono sovvenire i principi generali, mentre una lettura strettamente letterale da un lato resta impossibile, per la scarsa chiarezza connessa al compromesso, dall'altro non è legittima perché non considera norme primarie, quali l'uguaglianza fra i nati, la illegittimità della categoria dei "non riconoscibili".

Il riferimento allo spirito della legge in una legge di compromesso rischia di essere arbitrario e in ogni caso il riferimento al "diritto vivente" comporta che la norma possa e debba mutare nel tempo, debba appunto "vivere", per cui il riferimento ad un iniziale spirito non può essere definitivo, ma deve confrontarsi con la realtà che viene sottoposta all'interprete. Ciò sempre negandosi che un preciso spirito possa individuarsi in una legge di compromesso che ha dovuto combinare la moralità del concepimento, le novità scientifiche e non ultima, anzi certamente prima, la tutela del nascituro.

La menzione letterale che escluderebbe la possibilità di riconoscere il genitore intenzionale nei casi di illecito ricorso alla PMA sarebbe poi quella dell'art. 8 nelle ultime parole "*che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6 (della l. 40)*", sarebbe cioè il richiamo all'art. 6.

7 - Art. 8. (Stato giuridico del nato).

1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli ~~nati nel matrimonio~~ o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6.

Tuttavia l'art. 6 riguarda il consenso informato⁸ e chiaramente non può applicarsi all'estero, se non altro per la impossibilità all'estero di richiamare la legge 184/83 sulla adozione, e così pure di esporre le norme di comportamento dei medici, descritte nel citato art. 6, che sono quelle del paese ove essi svolgono la loro opera, non quelle italiane.

L'argomento poi prova troppo perché se si dovesse richiamare interamente l'art. 6 quale condizionante l'applicazione dell'art. 8 e quindi dello status filiare si dovrebbe giungere a dire che se manca una delle condizioni ivi previste, per esempio la informativa sui costi o sulle possibilità di adozione ex lege 184/1983 o sulle questioni giuridiche e bioetiche – nel caso la coppia non se le fosse già poste – il genitore intenzionale non potrebbe essere tale e soprattutto il figlio sarebbe privo di quei “due genitori” che vuole assicurargli l'art. 24 CEDU e che costituiscono una sua ricchezza fin dalla nascita ed anche prima.

Non vi sono dunque reali argomenti né letterali, né inerenti il supposto spirito della legge 40 e nemmeno sistematici che escludano per il suo art. 8 il valore di riconoscimento dello stato filiare anche della madre intenzionale, anche quando la PMA sia avvenuta in modo irregolare.

Esistono invece forti richiami di norme sovranazionali e anche della Corte Costituzionale – il cui non liquet sulla legislazione da introdurre non esclude il dovere di pronunciarsi nel caso singolo – ad evitare lo stato di non riconoscibilità e il pregiudizio concreto che deriverebbe al bimbo dalla carenza del secondo genitore, non essendo a ciò equipollente la adozione, come riconosciuto sia dalla Corte Costituzionale, che dalla Corte CEDU che infine dalle Sezioni Unite.

Per altro verso stride la differenza fra la situazione del bimbo concepito mediante PMA con madre intenzionale a seconda che sia nato in Italia, per la Cassazione da non iscriversi, o all'estero, per la Cassazione da trasciversi: situazioni analoghe, sotto il profilo della filiazione e soprattutto del minore, cui viene destinato un trattamento opposto.

8 Art. 6. (Consenso informato).

1. Per le finalità indicate dal comma 3, prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all'articolo 5 sui metodi, sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro. Alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita. Le informazioni di cui al presente comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna e dell'uomo devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire il formarsi di una volontà consapevole e consapevolmente espressa.

2. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi economici dell'intera procedura qualora si tratti di strutture private autorizzate.

3. La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura, secondo modalità definite con decreto dei Ministri della giustizia e della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tra la manifestazione della volontà e l'applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell'ovulo.

4. Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente legge, il medico responsabile della struttura può decidere di non procedere alla procreazione medicalmente assistita, esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario. In tale caso deve fornire alla coppia motivazione scritta di tale decisione.

5. Ai richiedenti, al momento di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, devono essere esplicitate con chiarezza e mediante sottoscrizione le conseguenze giuridiche di cui all'articolo 8 e all'articolo 9 della presente legge.

All'esame dunque delle numerose pronunce sia della Cassazione che di superiori Corti ritiene il Tribunale di dover confermare l'orientamento già espresso nelle precedenti pronunce: *lex minus quam perfecta*.

PTM

Visti gli artt. 8 l. n. 40/2004 e 95 e ss. D.P.R. n. 396/2000,
dichiara illegittimo il rifiuto dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Brescia del 16.12.2020 di ricevere la dichiarazione di riconoscimento dei minori Nadir Arianna e Azimut Arianna presentato in data 20.11.2020 dalle sig.re Arianna e Marianna, e per l'effetto dà atto del riconoscimento stesso e ordina la rettificazione dell'atto di nascita di Nadir Arianna e Azimut Arianna mediante aggiunta dell'indicazione del secondo genitore, Marianna;

compensa le spese di lite;

dichiara il presente provvedimento immediatamente efficace;

manda alla Cancelleria affinché trasmetta, per l'esecuzione, copia del presente decreto all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Brescia.

Così deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 17 marzo 2022 – 16 febbraio 2023

Si comunichi

Il Presidente estensore

Dott.Enrico Consolandi